



*Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici*

\* \* \*

*Assemblea Generale*

*Adunanza del 19.12.2008*

*N. del Protocollo 159*

*Oggetto:* Bozza di regolamento ex art. 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

**AFFARI GENERALI**

**L'ASSEMBLEA GENERALE**

**VISTA** la nota n. 0019341 del 5.11.2008, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso, per esame e parere, l'affare in oggetto;

**ESAMINATI** gli atti;

**VISTO** il voto n. 63 reso nell'Adunanza dell'Assemblea Generale del 22 giugno 2007;

**UDITA** la Commissione Relatrice (GUGLIELMI, D'ANTONIO, IANNIELLO, MESSERE, COSCIONI, LINGUITI, BONFATTI PAINI, ANGOTTI, MAFFEY, LEUZAPPA, TITOMANLIO, CHIUMARULO).

## PREMESSO

Con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato approvato il “ Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato per brevità “Codice”.

Disposizioni correttive ed integrative sono state successivamente introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173 convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228, dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 13, e dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

Il Codice all’art. 5, comma 1, rinvia ad apposito regolamento le disposizioni esecutive ed attuative del codice stesso con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali.

Nel rispetto del vigente assetto delle competenze, infatti, il comma 1 precisa che con riferimento ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato il regolamento deve limitarsi agli aspetti di cui all’art. 4 comma 3.

Il comma 2 stabilisce inoltre che *“Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome”*.

Quanto all’iter procedimentale, ai sensi del comma 4 *“Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell’ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.”*

Con riferimento ai contenuti del Regolamento, si riporta il testo del comma 5: *“Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:*

*a) programmazione dei lavori pubblici;*

- b) *rapporti funzionali tra soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture e relative competenze;*
- c) *competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;*
- d) *progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;*
- e) *forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentale, nonché procedure di accesso a tali atti;*
- f) *modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;*
- g) *requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo criteri stabiliti dal presente codice;*
- h) *procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici,*
- i) *direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;*
- l) *procedure di esame delle proposte di variante;*
- m) *ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;*
- n) *quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;*
- o) *norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;*
- p) *modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;*
- q) *tenuta dei documenti contabili;*
- r) *modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;*
- s) *collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.”*

La bozza di regolamento sottoposta all'esame dell'Assemblea si compone di 359 articoli suddivisi in 7 parti e 15 allegati, secondo il sommario di seguito riportato:

## INDICE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE."

### PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

#### TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

- Articolo 1     Ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 2     Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
- Articolo 3     Definizioni

#### TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- Articolo 4     Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
- Articolo 5     Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
- Articolo 6     Documento unico di regolarità contributiva

#### TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 7     Sito informatico presso l'Osservatorio
- Articolo 8     Casellario informatico

## PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

### TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

#### CAPO I – Organi del procedimento

Articolo 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Articolo 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

#### CAPO II - Programmazione dei lavori

Articolo 11 Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori

Articolo 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari

Articolo 13 Programma triennale ed elenchi annuali

### TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

#### CAPO I - Progettazione

##### Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 14 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori

Articolo 15 Norme tecniche

Articolo 16 Quadri economici

##### Sezione II - Progetto preliminare

Articolo 17 Documenti componenti il progetto preliminare

Articolo 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare

Articolo 19 Relazione tecnica

Articolo 20 Studio di prefattibilità ambientale

- Articolo 21 Elaborati grafici del progetto preliminare  
Articolo 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico  
Articolo 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

### Sezione III - Progetto definitivo

- Articolo 24 Documenti componenti il progetto definitivo  
Articolo 25 Relazione generale del progetto definitivo  
Articolo 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  
Articolo 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale  
Articolo 28 Elaborati grafici del progetto definitivo  
Articolo 29 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti  
Articolo 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo  
Articolo 31 Piano particellare di esproprio  
Articolo 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

### Sezione IV - Progetto esecutivo

- Articolo 33 Documenti componenti il progetto esecutivo  
Articolo 34 Relazione generale del progetto esecutivo  
Articolo 35 Relazioni specialistiche  
Articolo 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo  
Articolo 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti  
Articolo 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  
Articolo 39 Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera  
Articolo 40 Cronoprogramma  
Articolo 41 Elenco dei prezzi unitari  
Articolo 42 Computo metrico estimativo e quadro economico  
Articolo 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

## CAPO II – Verifica del progetto

- Articolo 44    Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
- Articolo 45    Finalità della verifica
- Articolo 46    Accreditemento
- Articolo 47    Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
- Articolo 48    Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
- Articolo 49    Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
- Articolo 50    Requisiti per la partecipazione alle gare
- Articolo 51    Procedure di affidamento
- Articolo 52    Criteri generali della verifica
- Articolo 53    Verifica della documentazione
- Articolo 54    Estensione del controllo e momenti della verifica
- Articolo 55    La validazione
- Articolo 56    Le responsabilità
- Articolo 57    Le garanzie
- Articolo 58    Conferenza dei servizi
- Articolo 59    Acquisizione dei pareri e validazione

## TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

### CAPO I – Disposizioni generali

- Articolo 60    Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori  
                  di lavori
- Articolo 61    Categorie e classifiche
- Articolo 62    Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
- Articolo 63    Sistema di qualità aziendale

## CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

- Articolo 64 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
- Articolo 65 Controlli sulle SOA
- Articolo 66 Partecipazioni azionarie
- Articolo 67 Requisiti tecnici delle SOA
- Articolo 68 Rilascio della autorizzazione
- Articolo 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
- Articolo 70 Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
- Articolo 71 Vigilanza dell'Autorità
- Articolo 72 Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA
- Articolo 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
- Articolo 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
- Articolo 75 Attività delle SOA

## CAPO III – Requisiti per la qualificazione

- Articolo 76 Domanda di qualificazione
- Articolo 77 Verifica triennale
- Articolo 78 Requisiti d'ordine generale
- Articolo 79 Requisiti di ordine speciale
- Articolo 80 Incremento convenzionale premiante
- Articolo 81 Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
- Articolo 82 Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
- Articolo 83 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
- Articolo 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
- Articolo 85 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice
- Articolo 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi



- Articolo 87 Direzione tecnica
- Articolo 88 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
- Articolo 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
- Articolo 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
- Articolo 91 Decadenza dell'attestazione di qualificazione

#### CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

- Articolo 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
- Articolo 93 Società tra raggruppamenti temporanei
- Articolo 94 Consorzi stabili
- Articolo 95 Requisiti del concessionario
- Articolo 96 Requisiti del promotore e attività di asseverazione

#### TITOLO IV – MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

- Articolo 97 Domanda di qualificazione a contraente generale
- Articolo 98 Rilascio dell'attestazione e decadenza
- Articolo 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
- Articolo 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
- Articolo 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile
- Articolo 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
- Articolo 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
- Articolo 104 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

#### TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

##### CAPO I - Appalti e concessioni

## Sezione prima: Disposizioni generali

Articolo 105 Lavori di manutenzione

Articolo 106 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici

Articolo 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali

Articolo 108 Condizione per la partecipazione alle gare

Articolo 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

## Sezione seconda: Appalto di lavori

Articolo 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 111 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

Articolo 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

Articolo 113 Dialogo competitivo

Articolo 114 Premi nel dialogo competitivo

## Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Articolo 115 Schema di contratto di concessione

Articolo 116 Contenuti dell'offerta

## CAPO II - Criteri di selezione delle offerte

Articolo 117 Sedute di gara

Articolo 118 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori

Articolo 119 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

Articolo 120 Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice

Articolo 121 Offerte anomale

Articolo 122 Accordi quadro e aste elettroniche

## TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

### CAPO I - Garanzie

Articolo 123 Cauzione definitiva

Articolo 124 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

Articolo 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Articolo 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Articolo 127 Requisiti dei fideiussori

Articolo 128 Garanzie di raggruppamenti temporanei

### CAPO II – Sistema di garanzia globale di esecuzione

Articolo 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

Articolo 130 Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

Articolo 131 Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

Articolo 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice

Articolo 133 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione

Articolo 134 Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante

Articolo 135 Limiti di garanzia

Articolo 136 Finanziamenti a rivalsa limitata

## TITOLO VII – IL CONTRATTO

- Articolo 137 Documenti facenti parte integrante del contratto
- Articolo 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti
- Articolo 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
- Articolo 140 Anticipazione
- Articolo 141 Pagamenti in acconto
- Articolo 142 Ritardato pagamento
- Articolo 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
- Articolo 144 Interessi per ritardato pagamento
- Articolo 145 Penali
- Articolo 146 Inadempimento dell'esecutore

## TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

### CAPO I – Direzione dei lavori

- Articolo 147 Ufficio della direzione dei lavori
- Articolo 148 Direttore dei lavori
- Articolo 149 Direttori operativi
- Articolo 150 Ispettori di cantiere
- Articolo 151 Sicurezza nei cantieri

### CAPO II – Esecuzione dei lavori

#### Sezione prima – Disposizioni preliminari

- Articolo 152 Disposizioni e ordini di servizio

#### Sezione seconda – Consegna dei lavori

- Articolo 153 Giorno e termine per la consegna
- Articolo 154 Processo verbale di consegna
- Articolo 155 Differenze riscontrate all'atto della consegna

Articolo 156 Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

Articolo 157 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

#### Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Articolo 158 Sospensione e ripresa dei lavori

Articolo 159 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori

Articolo 160 Sospensione illegittima

Articolo 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato

Articolo 162 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore

Articolo 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

Articolo 164 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

Articolo 165 Sinistri alle persone e danni

Articolo 166 Danni cagionati da forza maggiore

Articolo 167 Ripristino di opere e risarcimento di danni

Articolo 168 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

Articolo 169 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

#### Sezione quarta – Subappalto

Articolo 170 Subappalto e cottimo

#### Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi

Articolo 171 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione

Articolo 172 Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso

### CAPO III – Lavori in economia

Articolo 173 Cottimo fiduciario

Articolo 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Articolo 175 Lavori d'urgenza

Articolo 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza

Articolo 177 Perizia suppletiva per maggiori spese

### TITOLO IX – CONTABILITA' DEI LAVORI

#### CAPO I – Scopo e forma della contabilità

Articolo 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

Articolo 179 Lavori in economia contemplati nel contratto

Articolo 180 Accertamento e registrazione dei lavori

Articolo 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili

Articolo 182 Giornale dei lavori

Articolo 183 Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Articolo 184 Annotazione dei lavori a corpo

Articolo 185 Modalità della misurazione dei lavori

Articolo 186 Lavori e somministrazioni su fatture

Articolo 187 Note settimanali delle somministrazioni

Articolo 188 Forma del registro di contabilità

Articolo 189 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

Articolo 190 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

Articolo 191 Forma e contenuto delle riserve

Articolo 192 Titoli speciali di spesa

Articolo 193 Sommario del registro

Articolo 194 Stato di avanzamento lavori

Articolo 195 Certificato per pagamento di rate

Articolo 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori

Articolo 197 Contabilizzazione separata di lavori

Articolo 198 Lavori annuali estesi a più esercizi

Articolo 199 Certificato di ultimazione dei lavori

Articolo 200 Conto finale dei lavori

Articolo 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale

Articolo 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

## CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

Articolo 203 Annotazione dei lavori ad economia

Articolo 204 Conti dei fornitori

Articolo 205 Pagamenti

Articolo 206 Giustificazione di minute spese

Articolo 207 Rendiconto mensile delle spese

Articolo 208 Rendiconto finale delle spese

Articolo 209 Riassunto di rendiconti parziali

Articolo 210 Contabilità semplificata

## CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità

Articolo 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

Articolo 212 Iscrizione di annotazioni di misurazione

Articolo 213 Operazioni in contraddittorio con l'esecutore

Articolo 214 Firma dei soggetti incaricati

## TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

### CAPO I – Disposizioni preliminari

- Articolo 215 Oggetto del collaudo
- Articolo 216 Nomina del collaudatore
- Articolo 217 Documenti da fornirsi al collaudatore
- Articolo 218 Avviso ai creditori
- Articolo 219 Estensione delle verifiche di collaudo
- Articolo 220 Commissioni collaudatrici

## CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

- Articolo 221 Visite in corso d'opera
- Articolo 222 Visita definitiva e relativi avvisi
- Articolo 223 Processo verbale di visita
- Articolo 224 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
- Articolo 225 Valutazioni dell'organo di collaudo
- Articolo 226 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
- Articolo 227 Difetti e mancanze nell'esecuzione
- Articolo 228 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
- Articolo 229 Certificato di collaudo
- Articolo 230 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
- Articolo 231 Obblighi per determinati risultati
- Articolo 232 Lavori non collaudabili
- Articolo 233 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
- Articolo 234 Ulteriori provvedimenti amministrativi
- Articolo 235 Svincolo della cauzione
- Articolo 236 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
- Articolo 237 Certificato di regolare esecuzione
- Articolo 238 Compenso spettante ai collaudatori

## TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

### CAPO I – Beni del patrimonio culturale



Articolo 239 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione

## CAPO II – Progettazione

Articolo 241 Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 242 Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 243 Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 245 Progettazione dello scavo archeologico

Articolo 246 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 249 Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 250 Consuntivo scientifico

Articolo 251 Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

## PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 252 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Articolo 253 Limiti alla partecipazione alle gare

- Articolo 254 Requisiti delle società di ingegneria
- Articolo 255 Requisiti delle società di professionisti
- Articolo 256 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
- Articolo 257 Penali
- Articolo 258 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
- Articolo 259 Concorso di idee
- Articolo 260 Concorso di progettazione

## TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

- Articolo 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Articolo 262 Corrispettivo
- Articolo 263 Requisiti di partecipazione
- Articolo 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
- Articolo 265 Numero massimo di candidati da invitare
- Articolo 266 Modalità di svolgimento della gara
- Articolo 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

## TITOLO III – GARANZIE

- Articolo 268 Disposizioni applicabili
- Articolo 269 Polizza assicurativa del progettista
- Articolo 270 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

## PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

### TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 271 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

Articolo 272 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

Articolo 273 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

Articolo 274 Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

## TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

### CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Articolo 275 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

Articolo 276 Società tra concorrenti riuniti

Articolo 277 Consorzi stabili per servizi e forniture

Articolo 278 Finanza di progetto nei servizi

Articolo 279 Concorsi di progettazione di servizi e forniture

Articolo 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi

di progettazione

Articolo 281 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

### CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

Articolo 282 Commissione giudicatrice

Articolo 283 Selezione delle offerte

Articolo 284 Offerte anomale

Articolo 285 Servizi sostitutivi di mensa

Articolo 286 Servizi di pulizia

### CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

- Articolo 287 Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
- Articolo 288 Asta elettronica
- Articolo 289 Sistema informatico di negoziazione
- Articolo 290 Gestore del sistema informatico
- Articolo 291 Modalità e partecipazione all'asta elettronica
- Articolo 292 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
- Articolo 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse
- Articolo 294 Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
- Articolo 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
- Articolo 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
- Articolo 297 Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
- Articolo 298 Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

### TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

#### CAPO I – Esecuzione del contratto

##### Sezione I – Direttore dell'esecuzione

- Articolo 299 Gestione dell'esecuzione del contratto
- Articolo 300 Direttore dell'esecuzione del contratto
- Articolo 301 Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

##### Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità

- Articolo 302 Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 303 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 304 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Articolo 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

Articolo 306 Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza

Articolo 307 Contabilità

Articolo 308 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Articolo 309 Certificato di ultimazione delle prestazioni

#### CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Articolo 310 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Articolo 311 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

#### TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Articolo 312 Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità

Articolo 313 Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità

Articolo 314 Incarico di collaudo e di verifica della conformità

Articolo 315 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità

Articolo 316 Estensione del collaudo e della verifica di conformità

Articolo 317 Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione

Articolo 318 Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi

Articolo 319 Processo verbale

Articolo 320 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità

Articolo 321 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità

Articolo 322 Certificato di collaudo e verifica di conformità

Articolo 323 Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità

Articolo 324 Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità

Articolo 325 Attestazione di regolare esecuzione

## TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

### CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Articolo 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia

Articolo 327 Requisiti

Articolo 328 Mercato elettronico

### CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Articolo 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia

Articolo 330 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

Articolo 331 Pubblicità e comunicazioni

Articolo 332 Affidamenti in economia

Articolo 333 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

Articolo 334 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

Articolo 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

Articolo 336 Congruità dei prezzi

Articolo 337 Termini di pagamento

Articolo 338 Procedure contabili

## PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

### TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

## CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

Articolo 339 Norme applicabili

## CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Articolo 340 Requisiti di qualificazione

## TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

## TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Articolo 342 Organi del procedimento e programmazione

## PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO

### TITOLO I – Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Articolo 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo

Articolo 344 Programmazione degli interventi di cooperazione

Articolo 345 Progettazione degli interventi di cooperazione

Articolo 346 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione degli interventi di cooperazione

Articolo 347 Aggiudicazione degli interventi di cooperazione

Articolo 348 Direzione dei lavori degli interventi di cooperazione

Articolo 349 Collaudo e verifica di conformità degli interventi di cooperazione

Articolo 350 Adeguamento dei prezzi e termini per i contratti relativi agli interventi di cooperazione

TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri

Articolo 351 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 353 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 354 Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 356 Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

## PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 357 Norme transitorie

Articolo 358 Disposizioni abrogate

Articolo 359 Entrata in vigore

## ALLEGATI

Allegato A Categorie di opere generali e specializzate

Allegato B Certificato di esecuzione dei lavori

Allegato B.1 Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 13 e 14, del

regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Allegato C Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione

Allegato D Incremento convenzionale premiante



- Allegato E Domanda di qualificazione a contraente generale
- Allegato F Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetto,  
 acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto
- Allegato G Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
- Allegato H Schema di garanzia globale di esecuzione
- Allegato I Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
- Allegato L Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a  
 presentare offerte
- Allegato M Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di  
 calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
- Allegato N Curriculum vitae
- Allegato O Scheda referenze professionali
- Allegato P Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

Ai fini di una più agevole lettura della bozza di regolamento, tenuto conto della molteplicità dei settori disciplinati, si riporta la parte generale della relazione illustrativa trasmessa dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture con la citata nota n.0019341 del 5.11.2008.

## ***RELAZIONE***

***SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL  
 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE "CODICE DEI  
 CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN  
 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE."***

1. Il regolamento, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni normative della fonte codicistica primaria.

Il "regolamento" è richiamato da numerose disposizioni codicistiche, secondo la definizione espressa prevista nell'articolo 3, comma 47, del codice.

L'ambito applicativo del regolamento, sul versante soggettivo, è fissato dal menzionato articolo 5, comma 1, che si riferisce alla "disciplina esecutiva ed attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato". Dalla disposizione primaria si desume che la disciplina esecutiva ed attuativa contenuta nel regolamento trova applicazione non soltanto con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali, ma anche - relativamente agli ambiti indicati nell'articolo 4, comma 3, del codice e rientranti in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione - ai contratti di altre amministrazioni o soggetti equiparati.

Per ciò che concerne l'ambito applicativo del regolamento nei riguardi delle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del codice spetta alla stessa fonte regolamentare fissare quali disposizioni, attuative ed esecutive di norme codicistiche ascrivibili agli ambiti di materie di cui all'articolo 4, comma 3, siano applicabili anche alle Regioni.

Sul versante oggettivo, i confini contenutistici del regolamento vengono tracciati dall'articolo 5, comma 5, che indica un elenco analitico di profili disciplinatori di competenza regolamentare, e si riferisce, nel contempo, alle materie per le quali la fonte regolamentare è di volta in volta richiamata da specifiche norme codicistiche.

In virtù della clausola di riserva risultante dal combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 196, comma 1, il regolamento non contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni del codice in materia di lavori, servizi e forniture nel settore della difesa e di competenza del genio militare. Tale disciplina, in ossequio all'articolo 196, comma 1, del codice, è contenuta in un apposito regolamento da adottare, ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di

*concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.*

*Il regolamento contiene anche la disciplina delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture eseguite nel territorio degli Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo nonché dei lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.*

*2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del codice, il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni culturali e ambientali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.*

*Lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha reso parere nell'adunanza del 22.06.2007. Gran parte delle osservazioni contenute nel predetto parere, sono state recepite e lo schema di regolamento è stato modificato in conformità.*

*Il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007.*

*Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lo schema di regolamento è stato inviato alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato che ha reso il parere n. 3262/2007 nell'adunanza del 17 settembre 2007. Gran parte delle osservazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato sono state recepite nel testo. In particolare sono state eliminate, o corrette, le norme regolamentari che, coerenti con la versione originaria del codice, erano in contrasto con il testo novellato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (secondo decreto legislativo correttivo), nel frattempo entrato in vigore. Sono state eliminate alcune disposizioni valutate praeter legem, atteso che il codice contempla un regolamento di "esecuzione" ed "attuazione" e non "indipendente", ed altre valutate contra legem. Inoltre, in un'ottica di semplificazione e qualità della regolazione, sono state eliminate norme meramente ripetitive di quelle primarie contenute nel codice e norme che riproducevano altre disposizioni del medesimo schema di regolamento, con particolare riferimento ai servizi e alle forniture. Il testo è*

*stato altresì verificato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 intervenuta nei giudizi di legittimità costituzionale di alcuni articoli del codice, sollevati da diverse Regioni. Infine, si è tenuto conto delle osservazioni dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, contenute nella nota dell'11 luglio 2007.*

*Il testo così modificato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2008. Nelle more della pubblicazione del decreto, è pervenuto il rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 con il quale la Corte dei Conti ha formulato le proprie osservazioni sul provvedimento. Conseguentemente si è ritenuto di procedere al ritiro dello stesso al fine di adeguare il testo alle osservazioni dell'organo di controllo.*

*Riguardo alle disposizioni valutate "praeter legem" dalla Corte dei Conti che trovano, a seguito delle modifiche apportate dal terzo decreto legislativo correttivo (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152), copertura legislativa primaria nel codice, il testo regolamentare è stato coordinato con il disposizioni del codice novellato. Le disposizioni regolamentari di che trattasi sono indicate nel paragrafo 5.*

*Riguardo alle altre osservazioni formulate dalla Corte, la maggior parte di esse sono state recepite mediante apposite modifiche e integrazioni nel testo del provvedimento; per altre, invece, non si è ritenuto di adeguarsi. Queste ultime sono riportate nel paragrafo 6, unitamente alle motivate ragioni del mancato recepimento.*

*Il testo dello schema di regolamento è stato altresì rivisitato alla luce della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, e della successiva circolare emanata in data 2 maggio 2001 dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105.*

*3. Il regolamento, una volta emanato, è previsto che entri in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione, e ciò ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2,*

*dal terzo decreto legislativo correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.*

*Con l'entrata in vigore del regolamento, come stabilito dall'articolo 256, comma 4, del codice, sono abrogati, tra gli altri, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, (Regolamento esecutivo della legge quadro sui lavori pubblici), il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento sul sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici), il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi), il d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, (Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/2005) e il d.m. 27 maggio 2005.*

*Fino all'entrata in vigore del regolamento, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 253, comma 3, del codice, "continueranno ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti".*

*4. Gli adeguamenti al testo del regolamento dovuti al secondo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113), entrato in vigore poco dopo l'approvazione da parte del Governo, in via preliminare, dello schema di regolamento, e riportate nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2007, traggono origine essenzialmente dalle numerose nuove materie, demandate al regolamento dal codice novellato, di seguito indicate:*

*- a) in materia di requisiti soggettivi, la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);*

*- b) sempre in materia di requisiti soggettivi, la previsione di misure incentivanti (stabilite dalla legislazione vigente) volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);*

- c) *in materia di tutela del lavoro, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore (articolo 5, comma 5, lettera r), del codice);*
- d) *sempre in materia giuslavoristica, la tutela dei diritti dei lavoratori "secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145" (articolo 5, comma 5, lettera s-bis), del codice);*
- e) *in materia di qualificazione per i lavori pubblici, la revisione periodica delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie (articolo 40, comma 2, del codice), con indicazione del periodo di durata di validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2 dell'articolo 40 (articolo 40, comma 4, lettera f), del codice).*
- f) *in materia di SOA, l'individuazione dei soggetti a cui le SOA devono rendere disponibile la documentazione e gli atti, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione (articolo 40, comma 9-bis, del codice);*
- g) *sempre in materia di SOA, il termine per il quale le SOA restano obbligate alla conservazione degli atti (articolo 40, comma 9-bis, del codice);*
- h) *in tema di appalto di progettazione ed esecuzione su progetto preliminare, ai fini della valutazione del progetto, i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali (articolo 53, comma 2, lettera c), del codice);*
- i) *in materia di appalto di progettazione ed esecuzione sotto soglia, i presupposti oggettivi in presenza dei quali tali istituti sono ammessi sotto soglia (articolo 122, comma 1, del codice);*
- l) *in tema di concorsi di progettazione sotto soglia, le disposizioni volte ad assicurare l'adequata partecipazione di giovani professionisti (articolo 110, comma 1);*
- m) *in tema di termini di pagamento per le stazioni appaltanti, i termini massimi sono fissati dal regolamento e non più dal capitolato generale (articolo 133, comma 1, del codice).*

5. A seguito della emanazione del terzo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), sono state coordinate le disposizioni regolamentari alle corrispondenti disposizioni codicistiche novellate.

Si riportano, di seguito, le disposizioni per le quali le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, circa la mancanza di copertura legislativa primaria, debbono ritenersi superate a seguito delle modifiche introdotte al codice dal terzo decreto legislativo correttivo.

1) L'articolo 57, che prevede le caratteristiche della polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica, con onere a carico dell'amministrazione, trova copertura legislativa di rango primario nel comma 4-bis dell'articolo 112 del codice.

2) L'articolo 120, comma 1, secondo periodo, che prevede, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'assegnazione ai criteri strettamente tecnici di un peso complessivo maggiore predeterminato, trova copertura legislativa primaria nell'art 53, comma 2, ultimo periodo, che ha esteso tale previsione, precedentemente limitata all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare, anche all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto definitivo.

3) Le disposizioni di cui all'articolo 178, comma 1, lettera g), come anche quelle di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 7, di analogo contenuto, trovano copertura legislativa primaria nell'articolo 92, comma 7-bis, che, tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento, comprende l'assicurazione dei dipendenti e le spese di carattere strumentale che le amministrazioni aggiudicatrici sostengono in relazione all'intervento.

4) La disciplina contenuta nella Parte VI – Contratti eseguiti all'estero – Titolo II “Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri”, trova copertura legislativa primaria nell'articolo 5, comma 6, del codice che prevede un apposito rinvio alla materia.

6. Si riportano, nel presente paragrafo, le disposizioni per le quali si è ritenuto di non adeguarsi alle osservazioni contenute nel parere n. 3262/2007 del Consiglio di Stato e nel rilievo n. 51/I del 26.5.2008 della Corte dei conti, con la relativa motivazione.

1) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera b), recante la definizione di amministrazioni, enti, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, si ritiene che la

*previsione regolamentare, in accordo con la corrispondente previsione primaria, offra maggiore chiarezza e sistematicità ai fini dell'utilizzo del testo.*

*2) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera s), si ritiene che la disposizione sia necessaria per agganciare le categorie omogenee, presenti nel contratto (articolo 43, comma 7, del regolamento), alle categorie di lavoro ai fini delle varianti (articolo 132, comma 3, del codice); peraltro la dizione "categorie omogenee" è presente nel vigente Capitolato generale (articolo 10, comma 6), trasfuso nell'articolo 161, comma 16, del regolamento.*

*3) In relazione all'articolo 64 (Requisiti di ordine generale e di indipendenza delle SOA), si evidenzia che, per stabilire i requisiti generali che devono essere posseduti dalle SOA ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione, si sono mutate le previsioni dell'articolo 38 del codice, recante i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dalle imprese per partecipare agli appalti pubblici, limitatamente ai requisiti ritenuti estensibili alla diversa fattispecie, concernente rapporti tra privati e non rapporti dei privati con la pubblica amministrazione. Tra detti requisiti non è stato riportato quello di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m), del codice, relativo alle sanzioni ed ai provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione, in quanto ritenuto non aderente all'ambito applicativo dell'articolo 64 del regolamento e fermo restando che tra le due norme non debba esserci perfetta simmetria, essendo diversi i rispettivi contesti di riferimento.*

*4) In relazione all'articolo 70, comma 5, si evidenzia che lo spirito della norma sui minimi tariffari inderogabili è quello di assicurare che la concorrenza tra le SOA avvenga, anziché sul piano del corrispettivo della prestazione, come corsa allo "scontro commerciale", sul piano della qualità del servizio offerto. Peraltro, essendo la costituzione delle SOA disciplinata da una norma specifica, di cui all'articolo 40, comma 3, del codice, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione è subordinata al possesso di particolari requisiti, che i medesimi organismi debbono dimostrare all'Autorità, ai quali deve corrispondere un corrispettivo minimo per l'attività svolta.*

*5) In relazione all'articolo 76, comma 11, la previsione in base alla quale, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di*



cessione, si ritiene necessaria al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

6) Riguardo all'osservazione circa la necessità di adeguare il contenuto degli articoli regolamentari disciplinanti gli obblighi delle SOA all'articolo 40, comma 9-bis, del codice in ordine al termine di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni, si è ritenuto congruo il termine legale di dieci anni indicato nella citata disposizione della norma primaria e, pertanto, non ci si è avvalsi della facoltà, ivi prevista, di stabilire un diverso termine in sede regolamentare.

7) In relazione all'articolo 82 (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti), si evidenzia che le attestazioni rilasciate ai fini della qualificazione, relative ai lavori privati e in proprio, non offrono certezza e affidabilità che possano ritenersi pari a quelle riferite ai lavori eseguiti con stazioni appaltanti e enti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento, stante la non applicabilità, agli stessi lavori privati, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8) In relazione all'articolo 83 (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati), rispetto all'osservazione che suggeriva l'introduzione di un ultimo periodo al comma 6 (relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice), si evidenzia che tale disposizione è prevista all'articolo 73, comma 2, lettera f), del regolamento.

9) In relazione all'articolo 129 (Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione), l'osservazione circa la necessità di prevedere l'applicabilità, in base alle disposizioni del codice, della garanzia globale di esecuzione anche alle concessioni, viene meno a seguito delle modifiche apportate all'articolo 129, comma 3, del codice, dal terzo decreto legislativo correttivo.

10) In relazione all'articolo 178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti), rispetto alle osservazioni formulate circa l'onere per le assicurazioni professionali dei dipendenti posto a carico dell'amministrazione, si evidenzia che l'[articolo 90, comma 5, del codice](#) prevede che [la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione](#) avviene ["per intero, a carico delle stazioni appaltanti"](#).

11) In relazione all'articolo 228 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato), lo stesso è stato mantenuto nello schema di regolamento previo adeguamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato mediante l'introduzione della previsione secondo la quale l'autorizzazione per le lavorazioni eccedenti fa salvo il parere favorevole obbligatorio della stazione appaltante, successivo rispetto alla valutazione dell'organo di collaudo. Tale disposizione risponde alle esigenze di celerità e di efficienza dell'azione amministrativa.

12) In relazione all'articolo 238 (Compenso spettante ai collaudatori), si evidenzia che il comma 3, che prevede un incremento del compenso del collaudatore nel caso di collaudo in corso d'opera, è stato mantenuto nel testo, previo parziale adeguamento alle osservazioni formulate, relativamente alla quota del 30%, che è stata individuata non quale incremento fisso ma quale limite massimo di incremento. Rispetto alla quota di incremento fissata al 20% dal d.P.R. 554/99, l'incremento in misura variabile, e comunque entro il limite del 30%, è ritenuta più adeguata alle attività previste dallo schema di regolamento in relazione a tale tipo di incarico, in una logica di migliore efficienza ed efficacia della gestione del contratto; la copertura finanziaria del relativo importo è inserito nella corrispondente voce del quadro economico di ogni intervento.

13) In relazione all'articolo 270 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione), si rileva che l'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, demanda al regolamento la definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione "per intero, a carico delle stazioni appaltanti" di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; la norma del codice ha mutuato una norma contenuta nella legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), articolo 145, comma 89, secondo cui la stipulazione delle polizze assicurative per i dipendenti incaricati della progettazione è prevista "per intero".

14) L'articolo 287, comma 2, disciplinante il sistema dinamico di acquisizione, è stato mantenuto nello schema di regolamento, previa modifica che conferisce carattere facoltativo all'istituzione da parte delle stazioni appaltanti di un sistema dinamico di acquisizione ed alla previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, possa realizzare un sistema dinamico a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che ne vorranno usufruire, fermo restando che ciascuna

stazione appaltante potrà istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione. La disposizione è volta ad attuare un rapido ammodernamento ed una maggiore efficienza del sistema degli acquisti pubblici, in considerazione della specifica competenza e della significativa esperienza maturata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Consip in tema di e-procurement attraverso la gestione della complessa piattaforma tecnologica di cui lo stesso Ministero è proprietario e lo sviluppo di strumenti elettronici di acquisto a disposizione di tutte le amministrazioni. La disposizione tiene inoltre conto di quanto indicato nel DPEF 2007-2011, in ordine alla promozione da parte di Consip di tecnologie e procedure innovative di "public procurement", e dell'obiettivo di ottimizzare le risorse già investite per la realizzazione della suddetta piattaforma.

15) In relazione all'articolo 291 (Modalità di partecipazione all'asta elettronica), si mantiene la lettera d) del comma 1 in quanto, seppure ricalca la previsione primaria di cui all'articolo 85, comma 7, del codice, serve a conferire completezza alla disposizione regolamentare che disciplina il funzionamento della procedura dell'asta elettronica, e ad offrire maggiore chiarezza e sistematicità in ordine alle modalità di espletamento della procedura medesima.

16) L'articolo 358 (Disposizioni abrogate) non viene adeguato ai rilievi della Corte dei conti, che stigmatizza l'abrogazione di articoli del capitolato generale d'appalto, ritenendola contraddittoria con la necessità, prevista dal codice, di adottare un nuovo capitolato generale. Si mantiene la formulazione in quanto gli articoli del capitolato generale elencati non sono stati abrogati sic et simpliciter, ma abrogati perché trasfusi nel regolamento; in dettaglio l'abrogazione e la contestuale riproduzione riguarda i seguenti articoli del capitolato generale:

- articolo 5, comma 1, spese a carico dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 32 del regolamento;
- articolo 7, tutela dei lavoratori, trasfuso nell'articolo 4 del regolamento;
- articolo 9, riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trasfuso nell'articolo 157 del regolamento;
- articolo 10, variazione al progetto appaltato, trasfuso nell'articolo 161 del regolamento;

- *articolo 11, varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;*
- *articolo 12, diminuzione dei lavori, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;*
- *articolo 13, pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 5 del regolamento;*
- *articolo 14, danni, trasfuso negli articoli 165 e 167 del regolamento;*
- *articolo 20, compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, trasfuso nell'articolo 166 del regolamento;*
- *articolo 21, tempo per l'ultimazione dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;*
- *articolo 22, penali, trasfuso nell'articolo 145 del regolamento;*
- *articolo 24, sospensione e ripresa dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;*
- *articolo 25, sospensione illegittima, trasfuso nell'articolo 160 del regolamento;*
- *articolo 26, proroghe, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;*
- *articolo 29, termini di pagamento degli acconti e del saldo, trasfuso nell'articolo 143 del regolamento;*
- *articolo 30, interessi per ritardato adempimento, trasfuso nell'articolo 144 del regolamento;*
- *articolo 31, forma e contenuto delle riserve, trasfuso nell'articolo 191 del regolamento.*

*17) In relazione all'Allegato B – Certificato di esecuzione dei lavori, si è ritenuto di mantenerlo in quanto necessario per offrire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti certezza di riferimenti.*

*Sul piano sistematico, lo schema di regolamento consta delle seguenti sette parti: parte I (Disposizioni comuni); parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari); parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari); parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali); parte VI (Contratti eseguiti all'estero); parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).*

## CONSIDERATO

Viene nuovamente sottoposto all'esame di questo Consesso lo schema di "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, predisposto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo medesimo, nella versione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21.12.2007, come modificata ed integrata a seguito delle osservazioni degli Organi istituzionalmente competenti.

Al riguardo si evidenzia che questa Assemblea Generale si era pronunciata sullo schema di Regolamento trasmesso dall'Ufficio Legislativo in data 3 aprile 2007 con il voto n. 63 del 23 giugno 2007, che si intende integralmente richiamato e con il quale, all'unanimità, era stato espresso parere:

*“CHE sullo schema di Regolamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture per l'esame di questo Consiglio ai sensi del medesimo disposto legislativo, possa esprimersi parere favorevole con le osservazioni, raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni contenute nelle suesposte considerazioni”.*

Nella Relazione illustrativa in Premesse, viene riportato che lo schema di regolamento ora in esame tiene conto dei pareri resi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di Stato, nonché delle osservazioni formulate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e dalla Corte dei Conti.

In merito, l'Assemblea richiama preliminarmente quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 reso nell'Adunanza del 17.09.2007, riguardo all'ambito della potestà regolamentare, che il codice all'art. 5 comma 1, definisce come *“disciplina*

*esecutiva ed attuativa*” del codice stesso, a differenza del D.P.R. n. 554/99, che costituiva un regolamento di delegificazione.

Al riguardo si rileva che lo schema di regolamento è stato adeguato alle modifiche al Codice introdotte sia dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (cosiddetto “Secondo correttivo”) che dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (cosiddetto “Terzo correttivo”), con i quali le materie demandate al regolamento sono state ampliate.

Si condividono altresì le osservazioni puntuali formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere in relazione ai singoli articoli dello schema di regolamento, pur rilevando che alcune di esse sono state superate anche a seguito dell’emanazione delle disposizioni correttive del codice che hanno modificato la norma primaria.

Al riguardo, in linea generale, l’Assemblea rileva che le modifiche apportate allo schema di regolamento in argomento rispetto a quello esaminato da questo Consesso nel giugno 2007 derivano essenzialmente dall’adeguamento alle disposizioni legislative sopravvenute oppure ad osservazioni formulate dagli Organi consultivi.

Per quanto concerne in particolare il parere espresso dal Consiglio Superiore, l’Assemblea dà atto che la maggior parte delle osservazioni e proposte di emendamenti formulate nel sopra citato voto n. 63 del 2007 sono state accolte e di esse si è tenuto conto nella rielaborazione dello schema di Regolamento in argomento.

Ciò rilevato, si evidenzia pertanto che le osservazioni e proposte di emendamenti di seguito espresse da questo Consesso con riferimento al nuovo articolato in linea di massima ribadiscono o riformulano precedenti proposte non accolte, di cui si ritiene necessario tener conto nella stesura del testo definitivo, oppure si riferiscono a nuovi articoli introdotti o a

nuove formulazioni di articoli o commi rispetto al testo precedentemente esaminato.

In particolare l'Assemblea rileva che sono state accolte le osservazioni di cui al voto n. 63/07, relative alle attività di progettazione, con particolare riferimento alla precisazione delle funzioni e dei compiti del R.U.P., alla più chiara definizione dei livelli di progettazione ed alla conseguente integrazione degli elaborati tecnici, grafici descrittivi e di calcolo relativi al progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ivi compresi lo studio di fattibilità ambientale, le relazioni tecniche e specialistiche, il piano di manutenzione dell'opera ed i piani di sicurezza e coordinamento.

In tema di progettazione, si evidenzia altresì che sono state inserite le proposte relative alla tutela dei giovani professionisti (artt. 259 e 260), ai concorsi di idee, ecc.

Si condivide altresì l'inserimento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, relative alla regolarità contributiva e retributiva, le sanzioni pecuniarie, la sospensione e decadenza dall'attività di attestazione (art. 73), nonché alla qualificazione del contraente generale e del concessionario, che sono state ampliate anche in relazione a quanto osservato nel precedente voto.

Si rileva che sono state altresì recepite le osservazioni relative al contratto d'appalto (art. 43), ai requisiti del concessionario (art. 95), all'aggiudicazione al prezzo più basso (art. 118), alle garanzie per i raggruppamenti temporanei (art. 126), alla stipula di protocolli d'intesa (art. 138 c. 2) con soggetti pubblici in materia di sicurezza, ambiente, ecc.

Inoltre, con riferimento alle fasi di realizzazione delle opere pubbliche, si evidenzia che sono state accolte tutte le proposte relative all'anticipazione (art. 140), alle penali (art. 145), all'apposizione di riserve

sugli ordini di servizio (art. 152), alla consegna dei lavori (artt. 154 e 155), alla più chiara distinzione tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo (art. 162), all'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (artt. 168 e 169), al subappalto e cottimo (art. 170), ai libretti di misura (art. 183), alle annotazioni dei lavori a corpo (art. 184), alle liste settimanali delle Amministrazioni (art. 187), agli stati di avanzamento lavori (art. 194), nonché ai documenti da fornire al Collaudatore (art. 217) ed ai certificati di agibilità (art. 270).

Per quanto concerne il settore dei beni culturali, l'Assemblea evidenzia altresì che sono state recepite le proposte di modifica relative all'attività di progettazione (artt. 241/251), ivi comprese la previsione dell'eventuale impianto di cantiere per ricerche archeologiche (art. 245) e l'inserimento nella Commissione di collaudo della figura del restauratore per i collaudi di beni mobili e superfici decorate (art. 251), nonché riducendo la discrezionalità del R.U.P. in materia e rinviando a quanto stabilito per le diverse fasi della progettazione.

Ciò preliminarmente evidenziato in linea generale, l'Assemblea formula le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne il Capitolato Generale, di cui al D.M. n. 145/2000, tenuto conto della natura negoziale attribuita a tale documento dal codice, come rilevato anche dal Consiglio di Stato (parere n. 3262/2007 del 17.9.2007) e della conseguente previsione di soppressione di molte disposizioni ivi contenute per inserirle nel regolamento in argomento, si propone di valutare l'opportunità dell'inserimento delle disposizioni residuali nel regolamento stesso, anche allo scopo di semplificare la legislazione, evitando il rinvio al suddetto Capitolato Generale, di cui permarrrebbero vigenti soltanto pochi articoli.



Ciò osservato, con riferimento ai singoli articoli dello schema di regolamento l'Assemblea evidenzia quanto segue.

- Art. 10 “Funzioni e compiti del responsabile del procedimento”

Con specifico riferimento alle problematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Assemblea evidenzia la necessità che il regolamento venga raccordato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale decreto legislativo, in particolare, all'articolo 26, comma 3 prevede, in caso di affidamento di appalti all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, l'elaborazione di un unico “*Documento di valutazione dei rischi*” (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. L'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro committente l'elaborazione del DUVRI. Nel d.lgs. n. 81 non è peraltro presente la definizione di “datore di lavoro committente”, che tuttavia, dall'esame della normativa può individuarsi nel soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Dall'articolo 89, c. 1, lett. c) si desume che, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. I compiti previsti all'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/08 sono sostanzialmente quelli di cui all'art. 7, c. 3 dell'abrogato d. lgs. n. 626/94. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante valuti l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI, nel quale devono essere riportati i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione e non le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Sono esclusi dalla

predisposizione del DUVRI le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggi, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa; i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente (circ. Min. Lavoro n. 24 del 14.11.2007); i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc. anche effettuati presso la stazione appaltante.

Ciò posto, poichè il d.lgs. n. 81/08 è intervenuto dopo l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2007, dello schema di regolamento in argomento, si evidenzia che i due testi normativi devono essere raccordati attribuendo al responsabile del procedimento di lavori servizi e forniture, su delega del soggetto preposto, i compiti previsti dal citato articolo 2, comma 3 del d.lgs. n. 81/08.

Si propone, pertanto, al comma 1 dell'art. 10, dopo la lettera cc), l'introduzione di un'ulteriore lettera dd) che riporti le seguenti parole: ***“dd) svolgimento, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei compiti ivi previsti qualora non sia predisposto il piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo”***.

- Art. 15 “Norme tecniche”

Si ribadisce l'opportunità di richiamare in tale articolo le disposizioni relative alle “Specifiche tecniche” di cui all'art. 68 del Codice, che a sua volta riprende le disposizioni delle direttive europee 2004/18 e 2004/17. Pertanto si propone di aggiungere al testo del comma 1, dopo le parole: *“loro redazione”*, le seguenti parole: ***“nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 68 del codice”***

- Art. 17 “Documenti componenti il progetto preliminare”

Si dà atto che è stata accolta la maggior parte degli emendamenti proposti da questo Consesso. Peraltro si segnala che per un mero errore

materiale, alla lett. d) del comma 1 dopo le parole “*dati bibliografici*” è stata inserita la parola “*accertamento*” anziché “*accertamenti*”; pertanto si richiede di apportare tale correzione al testo in sede di stesura finale.

Inoltre, in relazione al combinato disposto dell’art. 131, c. 5 e dell’art. 53, c. 2, lett. c) del codice, si propone che dopo il p.to c) del comma 2 venga inserita la lett. d) con il seguente testo: “*d) è redatto il piano di sicurezza e di coordinamento, dal quale dedurre i costi della sicurezza da indicare nel bando di gara*”. Ciò in quanto il sopra citato art. 131, c.5, del codice recita che “*I contratti di appalto o concessione se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli*”.

Con l’occasione si segnala la necessità di eliminare la corrispondente disposizione dall’art. 21 comma 2.

- Art. 19 “Relazione tecnica”

Preso atto che non è stata accolta la proposta di eliminare le parole “*salvo diversa determinazione del responsabile del procedimento*”, si propone di uniformare tale dizione a quella di cui agli articoli 17., 21, ecc. inserendo dopo le parole “*salvo diversa*” la parola “*motivata*”.

- Art. 40 “Cronoprogramma”

Per tener conto, oltre che della procedura del “*prezzo chiuso*” di cui al comma 3 dell’art. 133 del codice, anche della “*compensazione*” di cui ai commi 4, 5, 6 e 6 bis del medesimo articolo del codice, riguardante la variazione del prezzo di singoli materiali da costruzione, si propone che alla fine del comma 1 dell’art. 40 vengano aggiunte le seguenti parole: “*nonché ai fini di quanto previsto dall’art. 171, comma 12*”.

- Art. 42 “Computo metrico estimativo e quadro economico”

Si dà atto dell’inserimento dell’emendamento proposto ed al fine di ottimizzare ulteriormente il testo, affinché anche nei lavori a corpo la contabilizzazione dei lavori possa essere effettuata in maniera chiara ed

esaustiva, si propone che, dopo il secondo comma dell'art. 42, sia inserito il seguente ulteriore periodo *“Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimenti alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono”*.

- Art. 56 “Le responsabilità”

Per quanto concerne le responsabilità del validatore, in relazione a quanto osservato nel precedente voto (pag. 60 - 61), si prende atto delle integrazioni al testo introdotte a seguito di quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che si condivide pienamente.

Tuttavia si osserva che tuttora non risultano del tutto chiare le responsabilità del validatore rispetto a quelle del progettista. Al riguardo, in merito alla responsabilità del validatore, si ribadisce quanto evidenziato nel precedente voto, in quanto dall'analisi delle disposizioni normative dirette a sostanziare i contenuti dell'attività di verifica della progettazione non sembra evincersi che il verificatore possa rispondere, seppur nei limiti della propria attività, per eventuali errori del progetto verificato. Ciò non è privo di conseguenze concrete in quanto, ove si rendesse responsabile il verificatore degli errori progettuali:

- verrebbe estesa impropriamente l'attività del verificatore alla elaborazione progettuale;
- verrebbe automaticamente attenuata la responsabilità del progettista a fronte della responsabilità del verificatore;
- verrebbero incrementati i costi delle polizze assicurative e sarebbe necessario prevedere l'autonomia della compagnia assicuratrice del verificatore rispetto a quella del progettista;
- verrebbe estesa al verificatore la nozione di errore progettuale senza alcuna precisazione in merito.

Si confermano pertanto vive perplessità in ordine a quella che si ritiene una enfaticizzazione, sia procedurale che tecnica, per lo svolgimento di attività di verifica che aggravano l'iter di approvazione dei progetti, accrescono i costi a carico della pubblica amministrazione e, di fatto, diluiscono le eventuali responsabilità del progettista ripartendole, con inevitabile occasione di contenzioso tra soggetti responsabili del procedimento, eventuale soggetto o componenti degli uffici tecnici incaricati del relativo supporto, soggetti incaricati delle verifiche e soggetti che hanno prestato le rispettive assicurazioni.

Pertanto la responsabilità del verificatore non dovrebbe essere uguale a quella del progettista; infatti per il primo esiste “l'obbligo di mezzi”, per il progettista “l'obbligo di risultato”. Di conseguenza si propone di aggiungere al primo comma dell'art. 56, il seguente periodo “***Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli artt. 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati***”.

- Art. 58 “Conferenza dei Servizi”

Per diffondere la prassi della trasmissione di documenti per via telematica, anche al fine di snellire le procedure, si propone che al comma 2, dopo le parole “*il progetto*” vengano inserite le seguenti parole “***anche tramite via telematica***”.

- Art. 61 “Categorie e classifiche”

Si propone di valutare l'opportunità di eliminare la seconda parte del comma 2, (“*nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una*”).

*classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara*”).

Tale disposizione, infatti, stabilisce che le imprese che intendono associarsi o consorziarsi possono usufruire del beneficio dell'incremento del 20% soltanto se possiedono un requisito minimo pari al 20% dell'importo a base d'asta.

Ciò crea una disparità con le imprese che si presentano da sole e penalizza le unità produttive minori.

- Art. 79 “Requisiti di ordine speciale”

Riguardo alle disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 79, relativo ai requisiti di qualificazione per la categoria OG 11, si osserva che lo schema di regolamento, nel disciplinare i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG 11, introduce un criterio più selettivo rispetto alla vigente normativa di cui al D.P.R. n. 34/2000, prevedendo che l'impresa, per ottenere la qualificazione in OG 11, debba essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, nella misura pari almeno ad una percentuale corrispondente rispettivamente al 40%, al 20%, al 70% e al 70%.

A tale riguardo, pur concordando sulla necessità di operare una maggiore selezione delle imprese da ammettere alla categoria OG 11 – anche in considerazione della c.d. “fungibilità”, che consente alle imprese qualificate in OG 11 di eseguire lavori in ciascuna delle categorie specializzate che la compongono (OS3, OS5, OS28 e OS30) per l'intero importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11 - si osserva che la percentuale minima stabilita per la categoria OS 5, comprendente gli impianti pneumatici ed antintrusione, non sembra rispecchiare la reale incidenza percentuale di tali impianti rispetto all'insieme degli impianti

tecnici, dal momento che i lavori riferiti alla categoria OS 5 rivestono una incidenza molto bassa rispetto al complesso degli impianti presenti in un'opera edile, generalmente non superiore al 2,5%.

Peraltro, il sistema di qualificazione previsto dallo schema di regolamento per la OG 11, limitando notevolmente la possibilità di accedere alla qualificazione nella categoria, potrebbe produrre un effetto distorsivo sul mercato degli appalti pubblici, costituendo una limitazione della concorrenza in conseguenza della presenza sul mercato di uno scarso numero di imprese qualificate nella categoria OG 11, rispetto al numero di appalti posti in gara per i quali è richiesto il possesso della qualificazione nella medesima categoria.

Tuttavia un'ulteriore riduzione della percentuale minima del 20% prevista per la categoria OS 5 renderebbe trascurabile il requisito utile per qualificarsi in OG 11 legato al possesso della medesima categoria OS 5, consentendo allo stesso tempo alle imprese qualificate in OG 11 di poter comunque, in virtù della "fungibilità", effettuare lavori di categoria OS 5.

Sulla base di tali osservazioni, si propone di escludere dall'insieme degli impianti tecnologici compresi nella categoria OG 11 gli "*impianti pneumatici ed antintrusione*" di cui alla categoria OS 5, che verrà pertanto a configurarsi come categoria a sé stante, alla stregua delle altre categorie di opere specializzate diverse dalla OS 3, OS 28 e OS 30. Pertanto si propone di eliminare dal comma 16 dell'articolo 79 e dalla tabella di cui all'Allegato "A" l'acronimo "**OS 5**" e le seguenti parole: "**categoria OS 5: 20%**" e "**categoria OS 5: 5%**".

- Art. 92 "Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti"

Per evitare equivoci nell'interpretazione al comma 2 dell'espressione "*in misura maggioritaria*", si rende necessario chiarirne il significato.

- Art. 105 “Lavori di manutenzione”

Si evidenzia che tale disposizione consente che, in caso di “*lavori di manutenzione*”, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo dell’intervento. In merito si richiama la definizione di “*manutenzione*”, di cui all’art. 3 c. 1 lett. n), che risulta estremamente ampia, in quanto comprende “*tutte le azioni tecniche (...) volte a mantenere o riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto*”.

Al riguardo si rammentano, per quanto applicabili, le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3 c.1 lett. a) e b) del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:

- a) “*interventi di manutenzione ordinaria*”, *gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*”;
- b) *interventi di manutenzione straordinaria*”, *le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso*”.

Pertanto, considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria nel loro insieme, ed in particolare quelli finalizzati a sostituire parti strutturali di un edificio o di un’altra opera, necessitano di un progetto esecutivo anche al fine di garantire l’incolumità delle persone, si ribadisce come già evidenziato nel precedente voto che, dopo la parola



”manutenzione”, dovrebbe essere inserita la parola “**ordinaria**”. In subordine, si propone che al comma 1, dopo la parola “manutenzione” siano aggiunte le seguenti parole “**ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere**”.

- Art. 141 “Pagamenti in acconto”

Si evidenzia che risulta necessario che anche al comma 2 le parole “*dal capitolato speciale*”, vengano sostituite con le parole “**dal contratto**”, come già correttamente riportato al comma 1.

- Art. 152 “Disposizioni e ordini di servizio”

Riguardo al comma 2, si rileva che, in coerenza con quanto disposto dal precedente art. 148, comma 2, secondo cui “*il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto*”, le parole: “*aspetti strettamente tecnici*”, dovrebbero essere sostituite da: “**aspetti tecnici ed economici**”.

- Art. 161 “Variazioni ed addizioni al progetto approvato”

Riguardo alle variazioni ed addizioni al progetto approvato, si suggerisce che il comma 3 sia così riformulato: “**3. Qualora per una delle fattispecie previste dal codice, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del procedimento**”.

Ciò in quanto il codice riserva al RUP l’iniziativa di consultazione del progettista e del direttore dei lavori.

- Art. 187 “Note settimanali delle somministrazioni”

Per una più puntuale aderenza al testo dell'articolo, si evidenzia che nel titolo la parola "*Note*" va sostituita con il termine "**Liste**".

- Art. 194 "Stato di avanzamento lavori"

Si evidenzia che per un refuso è stato erroneamente indicato al comma 2 "*sommario di cui all'art. 190*" che va sostituito con "**sommario di cui all'art. 193**".

- Art. 238 "Compenso spettante ai Collaudatori"

Si propone che a maggior chiarimento ed in coerenza con il comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs 163/2006, dopo le parole "*e da altri soggetti*", sia aggiunto l'inciso ("**liberi professionisti o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici**").

- Art. 261 "Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

Per diffondere la trasmissione di documenti per via telematica, anche al fine di snellire le procedure di prequalifica, si propone che al comma 6 dell'art. 261, dopo le parole "*la stazione appaltante invia*", vengano inserite le seguenti parole "**anche tramite via telematica**".

- Art. 265 "Numero massimo di candidati da invitare"

Si segnala l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione del comma 1 con le disposizioni di cui all'art. 62 comma 1 del codice, così come modificato con l'emanazione del d.lgs. 113/2007.

- Art. 266 "Modalità di svolgimento della gara"

Si segnala l'opportunità di verificare la coerenza delle disposizioni di cui al comma 1 lett. c) punto 1 con la formulazione dell'allegato M.

- Art. 273 "Funzioni e compiti del responsabile del procedimento"

Si richiama quanto già evidenziato con riferimento al precedente art. 10; al riguardo si propone al comma 1 dell'art. 273 l'introduzione di un'ulteriore lettera l) che riporti le seguenti parole: "**l) svolgimento, su**

***delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei compiti ivi previsti***".

- Art. 293 "Individuazione delle offerte anormalmente basse"

Anche in relazione a quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 (pag. 6) riguardo a tale articolo, si ritiene che, per richiamare puntualmente i criteri di individuazione delle offerte anomale definiti all'art. 121 (già art. 119), al comma 1 dell'art. 293, dopo le parole "*artt. 86, 87 e 88 del codice*", vadano inserite le seguenti parole "***secondo quanto previsto dall'art. 284***".

- Allegato "A" "Categorie di opere generali e specializzate"

Con riferimento all'Allegato "A" (pag. 229) ed in particolare alla categoria delle opere specializzate denominata "OS 20: Rilevamenti topografici ed indagini geognostiche", si evidenzia che tale categoria comprende impropriamente attività di rilevamenti topografici e di indagini geognostiche, che risultano eterogenee tra loro anche riguardo ai relativi mezzi d'opera ed alle attrezzature. Pertanto si propone che la declaratoria di tale categoria sia riformulata come di seguito indicato:

- "***OS20 -a): L'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale;***
- "***OS20 -b): L'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ***".

Sul punto si rileva altresì che rispetto alla precedente declaratoria risultano espunte le analisi di laboratorio che sono da considerarsi a tutti gli effetti "servizi"; di ciò si dovrà tener conto all'art. 252.

- Allegati "G", "L", "M" e "P"

Per quanto attiene agli allegati “G”, “M” e “P”, relativi ai metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa rispettivamente per i contratti relativi a lavori, per i contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e per i contratti relativi a forniture e ad altri servizi, nonché per quanto attiene all’allegato “L”, relativo alla valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione, si rappresenta l’opportunità della previsione del riferimento al metodo del c.d. “confronto a coppie”, già previsto negli allegati A, B, C ed E al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al riguardo si segnala che l’Autorità di Vigilanza, con propria determinazione n. 16 del 16 luglio 2002, ha confermato la validità di tale metodo previsto per la valutazione delle offerte, anche per quanto riguarda la previsione di limiti per i pesi da assegnare agli elementi di valutazione, le formule per determinare i coefficienti con cui moltiplicare i pesi degli elementi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, ribadendo l’applicabilità delle stesse disposizioni da parte delle stazioni appaltanti, purchè il metodo del confronto a coppie sia espressamente indicato nel bando di gara.

Inoltre, anche il Consiglio di Stato, in varie sentenze pronunciate negli ultimi anni (Sez. V, n. 3579 del 19.6.2006, Sez. V, n. 3814 del 5.7.2007 e Sez. VI 4699 del 30.09.2008) ha riconosciuto la validità e la legittimità di detto metodo.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea

### **E’ DEL PARERE**

- CHE sullo schema di regolamento, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed

integrazioni, trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esame di questo Consiglio ai sensi del medesimo disposto legislativo, possa esprimersi parere favorevole con le osservazioni, indicazioni e raccomandazioni contenute nelle suesposte considerazioni.